



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (PNC)
SETTORE 7 - COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA POR FSE 14/20**

Assunto il 04/04/2018

Numero Registro Dipartimento: 47

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3246 del 12/04/2018

OGGETTO: AZIONE 10.6.1 "INTERVENTI QUALIFICANTI DELLA FILIERA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA PROFESSIONALE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA DELL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FASCE DEBOLI, AZIONI DI SISTEMA PER LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DEGLI ITS E DEI POLI TECNICI PROFESSIONALI)" DEL POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020. ADOZIONE, AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL PAR.5 DEL REGOLAMENTO (UE) N.1303/2013, DELLE UNITÀ DI COSTO STANDARD (UCS) PER I PERCORSI REALIZZATI DAGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI AI FINI DEL RILASCIO DEL DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE , STABILITE CON DECRETO DEL MIUR N. 1284 DEL 28 NOVEMBRE 2017..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE GENERALE
AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020**

PREMESSO CHE nella Programmazione europea 2014/2020 le regole definite per l'ammissibilità della spesa dei Fondi strutturali hanno rafforzato il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi (OCS) per il finanziamento delle operazioni a valere sui fondi strutturali: in particolare, l'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, stabiliscono la possibilità di utilizzare diverse opzioni di semplificazione della spesa per il finanziamento delle sovvenzioni, che possono avvenire attraverso:

- Tabelle standard di costi unitari;
- Somme forfettarie non superiori a 100.000,00 EUR di contributo pubblico;
- Finanziamento a tasso forfettario, calcolato applicando una determinata percentuale a una o più categorie definite;

CHE la possibilità di utilizzare le OCS conferma la volontà dell'Unione Europea di dare continuità ai positivi risultati del loro impiego in termini di accelerazione della spesa e riduzione delle irregolarità registrati durante la programmazione 2007/2013, come riportato nella relazione speciale, approvata con deliberazione 4/2014, della Corte dei Conti europea, che per questo invita le Regioni a ricorrere alle opzioni di semplificazione anche per l'attuale programmazione dei Fondi.

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 5, dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 gli importi devono essere quantificati utilizzando una delle seguenti metodologie:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - su dati statistici o altre informazioni oggettive;
 - su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

VISTO l'art. 14 del Regolamento UE 1304/2013;

CONSIDERATO CHE il POR Calabria 2014-2020 finanzia con il FSE l'azione 10.6.1 *“Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)”*.

PRESO ATTO CHE:

- Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, con decreto n. 1284 del 28 novembre 2017, che si allega (allegato A), ha stabilito le Unità di costo standard (UCS) per i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore;
- le Unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore, fissate all'art. 3 del suddetto decreto del MIUR, sono le seguenti:
 - ucs ora percorso Euro 49,93;
 - ucs allievi formati Euro 9.619,00;
- nel suddetto decreto del MIUR è riportato che la definizione delle unità di costo standard è stata effettuata dal gruppo di lavoro di cui al D.D. n. 84/2017 e che la metodologia sviluppata dal

gruppo di lavoro e allegata al decreto medesimo, è coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione Europea nel documento EGESIF_14-0017 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)" ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 del Regolamento UE 1303/2013 e dall'art. 14 del Regolamento UE 1304/2013 e con la "Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'art. 14, paragrafo 1, del Regolamento UE 1304/2013";

- l'art. 5 del decreto del MIUR prevede che le amministrazioni regionali, nell'ambito della loro competenza, adottano, i provvedimenti necessari per l'applicazione delle unità di costo standard, individuate dal decreto medesimo, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la rendicontazione dei percorsi ITS, anche in rapporto alle operazioni finanziate con i fondi europei.

VALUTATO di poter adottare l'opzione di semplificazione dei costi secondo la metodologia di cui alla lettera c) par. 5, dell'art. 67, del Regolamento (UE) 1303/2013, per il finanziamento degli interventi relativi all'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore, recependo la metodologia e le unità di costo standard di cui al decreto del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017.

VISTI

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- il Regolamento n.215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n.1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017;
- la Delibera CIPE n.18 del 18 aprile 2014 recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato";
- la Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015 recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.501 del 1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 avente ad oggetto “Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario” e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art.51, c. 2, lett.a), del D.Lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020” e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 con annessi manuali;
- la Legge n.144 del 17 maggio 1999, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del sistema di I.F.T.S., istituito dal sopracitato art. 69 della Legge n. 144/1999, nonché, il comma 875 del suddetto articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 che ha dettato le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;
- il Decreto n. 93, datato 7 febbraio 2013, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, della legge n. 35/2012;
- l'articolo 1, comma 47, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale ha disposto che si debba prevedere per gli I.T.S. un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze n. 713, del 16 settembre 2016, emanato in attuazione delle previsioni della citata legge 107/2015;
- l'articolo 4, punto 1, del suddetto decreto n. 713/2016 il quale ha stabilito che “La rendicontazione dei percorsi I.T.S. è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS)”.

VISTI altresì

- la Legge Regionale n.7 e s.m.i. del 13 maggio 1996, recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
- il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, modificato ed integrato dalla legge n.154 del 15 luglio 2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n.541 del 16 dicembre 2015 di “Approvazione della nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n.428 del 20 novembre 2013” modificata con successiva deliberazione n.51 del 2 marzo 2016;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 248 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto “Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. Adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

- la Delibera di Giunta Regionale n.184 del 12 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione Deliberazione n.19 del 5 febbraio 2015, così come successivamente integrate con deliberazioni n.111 del 17 aprile 2015, n.138 e n.158 del 21 maggio 2015, concernente “Approvazione della nuova macro struttura della Giunta regionale”. Approvazione Organigramma provvisorio”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 346 del 24 settembre 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale è stato designato Autorità di Gestione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n.44 del 08 febbraio 2018 con la quale la dott.ssa Paola Rizzo è stata individuata Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
- il D.P.G.R. n. 12 del 26 febbraio 2018 “Dirigente Paola Rizzo – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” della Giunta delle Regione Calabria.

VISTO l’Allegato A) Decreto n. 1284 del 28 novembre 2017 e Documento Tecnico del Gruppo di lavoro, che costituiscono parte integrante del decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di adottare, ai sensi della lettera c) del paragrafo 5), dell’Art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e a valere sull’Azione 10.6.1 “*Interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell’istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)*” del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, le Unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore, fissate all’art. 3 del decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR n. 1284 del 28 novembre 2017, che si allega (Allegato A);
- di dare atto che le Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore, fissate all’art. 3 del decreto suddetto sono le seguenti:
 - ucs ora percorso Euro 49,93;
 - ucs allievi formati Euro 9.619,00;
- di notificare il presente provvedimento al Settore Alta Formazione del Dipartimento Presidenza, all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CONFORTI ROSA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

RIZZO PAOLA
(con firma digitale)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);

VISTI la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del sistema di I.F.T.S., istituito dal sopracitato art. 69 della Legge n. 144/1999, nonché il comma 875 del suddetto articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO l'articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha previsto la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) nell'ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 che ha dettato le Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;

VISTO il decreto n. 93, datato 7 febbraio 2013, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, della legge n. 35/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 47, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale ha disposto che si debba prevedere per gli I.T.S. un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze n. 713, del 16 settembre 2016, emanato in attuazione delle previsioni della citata legge 107/2015;

VISTO in particolare l'articolo 4, punto 1, del suddetto decreto n. 713/2016 il quale ha stabilito che *“La rendicontazione dei percorsi I.T.S. è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS)”*;

articolo 4, punto 2, del citato decreto n. 713/2016 il quale ha previsto ^{Burc n. 43 del 19 Aprile 2018} PARTI II “Il Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unità di Costo”;

VISTO il decreto del Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 84, del 16 febbraio 2017, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro sopra accennato;

VISTO il documento tecnico allegato, parte integrante del presente decreto, elaborato dal gruppo di lavoro di cui al citato D.D n. 84/2017 in merito alla definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore;

CONSIDERATO che la metodologia sviluppata dal gruppo di lavoro anzidetto è coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione Europea nel documento EGESIF_14-0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 del regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 14 del regolamento (UE) 1304/2013, e con la “Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013”

DECRETA

Art. 1

Definizione di allievi formati

Ai fini del presente decreto per *numero di allievi formati* si intende il numero degli allievi che a conclusione del percorso I.T.S. sono stati ammessi a sostenere le prove di esame finale, in base a quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia.

Nel calcolo sono inclusi gli allievi che, dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, si ritirano per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, è determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla struttura sanitaria competente, tali da precludere la prosecuzione del percorso.

Art. 2

Definizione di numero ore del percorso

Ai fini del presente decreto per *numero ore percorso* si intende il numero delle ore formative (aula, attività laboratoriale, FAD se prevista, ecc.) effettivamente erogate e risultanti dai registri ufficiali previsti, sommate alla media aritmetica delle ore di tirocinio effettivamente svolte dagli allievi ammissibili all'esame finale e risultanti dagli appositi registri ufficiali.

Il *numero ore percorso* ammissibili non potrà superare il numero complessivo di ore (formazione + tirocinio) previsto per il percorso all'avvio delle operazioni.

I percorsi I.T.S. dell'area tecnologica della Mobilità Sostenibile che comprendono, ai sensi della normativa di settore, dodici mesi di formazione e addestramento in navigazione sono considerati, ai fini del tetto massimo di spesa ammissibile, percorsi della durata massima di n. 3.000 ore.

Articolo 3**Definizione delle UCS**

Le Unità di costo standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore sono di seguito specificate:

- UCS ora percorso, legata al processo quale svolgimento del percorso in termini di numero di ore erogate;
- UCS allievi formati, legata al risultato quale svolgimento del percorso in termini di numero degli allievi formati.

Il peso percentuale delle UCS suddette è così individuato:

- 35% per l'UCS ora percorso;
- 65% per l'UCS allievi formati,

Sulla base dell'individuazione delle UCS e della determinazione del relativo peso percentuale si determina:

- **UCS ora percorso Euro 49,93**
- **UCS allievi formati Euro 9.619,00**

Articolo 4**Determinazione del contributo finale ammissibile**

Il contributo finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli allievi formati:

$(n. \text{ ore percorso } \times \text{ UCS ora percorso euro } 49,93) + (n. \text{ allievi formati } \times \text{ UCS allievi formati euro } 9.619,00)$

Il tetto massimo di spesa ammissibile, compresa la quota parte coperta da un eventuale cofinanziamento privato, rimane in ogni caso stabilito dal risultato del calcolo per la determinazione del contributo ammissibile considerando le diverse durate standard dei percorsi ed un numero standard di allievi formati pari a 25, così come di seguito specificato:

- **€ 330.349,00** per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività
- **€ 340.335,00** per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 2000 ore di attività
- **€ 390.265,00** per i percorsi triennali che prevedono l'erogazione di 3000 ore di attività

I costi dei percorsi ITS dell'ambito "Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale" e "Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo", potranno essere integrati con le spese relative alla frequenza di corsi presso centri accreditati, necessari per l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che recepiscono la Convenzione ed il Codice internazionali sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi. Tali spese saranno rendicontate a costi reali.

Negli avvisi pubblici di riferimento e/o nei singoli atti istitutivi delle operazioni dovrà essere indicata la quota di contributo pubblico assegnabile, che potrà non coincidere con i massimali sopra richiamati.

I parametri UCS/ora e UCS/allievi formati verranno sottoposti, ogni quattro anni, e nel caso in cui avendo come base di riferimento l'anno 2017 emerga un incremento superiore al 5%, a rivalutazione monetaria ISTAT in base all'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi).

Articolo 5 Disposizioni finali

Le Amministrazioni regionali nell'ambito della loro competenza adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle Unità di costo standard, individuate dal presente decreto al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale la rendicontazione dei percorsi ITS, anche in rapporto alle operazioni finanziate con i Fondi Europei.

All'attuazione di quanto previsto nel presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

**Gruppo di lavoro per la definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi ITS
Decreto del Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione n. 84 del 16 febbraio 2017**

DOCUMENTO TECNICO**PREMESSA**

1. **IL CONTESTO NORMATIVO**
2. **I COSTI UNITARI STANDARD: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE**
 - 2.1. **L'ANALISI STORICA: IL CAMPIONE DI OPERAZIONI DI FORMAZIONE CORSUALE**
 - 2.2. **LA STIMA DEI COSTI UNITARI STANDARD A PREVENTIVO**
3. **DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO FINALE AMMISSIBILE**

PREMESSA

Con il decreto n. 713 del 16 settembre 2016 (registrato dalla Corte dei Conti al n. 4323 in data 1° dicembre 2016) del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state emanate le "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il decreto sopra citato prevede all'articolo 4 che la rendicontazione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, venga effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS).

Con il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 approvato in con decisione dal Parlamento Europeo e dal Consiglio recante disposizioni comuni a tutti i Fondi Strutturali Europei (Fondi SIE) che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e con il Regolamento UE 1304/2013 recante norme specifiche relative al Fondo Sociale Europeo (FSE) che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, la Commissione Europea ha individuato le seguenti opzioni di semplificazione in materia di costi applicabili alle sovvenzioni ed all'assistenza rimborsabile, che consentono di derogare dal tradizionale principio della spesa effettivamente sostenuta (art. 67 1303/2013 e art. 14 1304/2013):

- tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

L'applicazione delle opzioni di semplificazione della spesa richiede lo sviluppo di una metodologia finalizzata all'utilizzo di una o più delle opzioni di semplificazione introdotte, nonché la definizione di regole e condizioni atte a renderne agevole e corretto l'utilizzo da parte dei soggetti Beneficiari.

In particolare, l'applicazione di ogni opzione di semplificazione comporta lo sviluppo di un metodo di calcolo per definire il costo delle operazioni che sia giusto, equo, verificabile e stabilito in anticipo, nonché basato su dati statistici o altre informazioni oggettive, su dati storici verificati dai singoli Beneficiari o sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli Beneficiari.

In particolare, per l'utilizzo delle tabelle standard di costi unitari è necessario che:

- a) il ricorso alle UCS sia definito in anticipo;
- b) il calcolo delle UCS sia giusto, vale a dire ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
- c) l'applicazione delle UCS sia equa e non favorisca alcun Beneficiario rispetto ad altri, trovando applicazione per tutti i Beneficiari che intendono avere accesso ai finanziamenti;
- d) le modalità attraverso le quali si è giunti alla determinazione di ogni UCS siano verificabili, sulla base della metodologia adottata.

1. IL CONTESTO NORMATIVO

Gli ITS sono Istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi formativi tesi al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese.

Gli ITS rappresentano il segmento di formazione terziaria professionalizzante non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.

Gli ITS rappresentano un'offerta formativa non accademica di livello terziario e si ispirano ai modelli già presenti in Europa ove consolidate tradizioni favoriscono il collegamento tra soggetti formativi diversi - Scuole Universitarie Professionali (SUP) in Svizzera, Fachhochschulen tedesche, il Brevet Technicien Supérieur (BTS) e il Diplôme Universitaire de Technologie in Francia.

Gli ITS si costituiscono sulla base delle deliberazioni adottate dalle Regioni nell'ambito della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell'offerta formativa e sono organizzati secondo il modello della "fondazione di partecipazione", costituita tra istituti tecnici o professionali, imprese, centri di ricerca/università, centri di formazione professionale, enti locali.

I percorsi degli ITS. si riferiscono alle seguenti aree tecnologiche: 1) Efficienza energetica; 2) Mobilità sostenibile; 3) Nuove tecnologie della vita; 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy (sistema meccanica; sistema agroalimentare; sistema moda; sistema casa; servizi alle imprese); 5) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo; 6) Tecnologie della informazione e della comunicazione (ICT).

I percorsi realizzati dagli ITS per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore hanno di una durata di quattro semestri (con 1800/2000 ore di attività di cui almeno il 30% in tirocinio presso le aziende). Possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, per specifiche esigenze locali e per particolari figure. Le figure sono declinate a livello territoriale dagli ITS in relazione alle specifiche

competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in relazione alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati.

I docenti provengono per almeno il 50% dal mondo del lavoro.

Accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e quelli che, in possesso di diploma professionale conseguito con percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), abbiano partecipato ad un percorso IFTS di durata annuale.

Al termine delle attività formative, gli allievi sostengono 3 prove d'esame – una prova teorico pratica, una prova scritta ed un colloquio - per la verifica delle competenze acquisite.

Al superamento degli esami viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore che riporta l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale. Per i percorsi di quattro semestri, il diploma è riferibile al V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente). Ogni diploma è accompagnato dall'EUROPASS Diploma Supplement, documento che descrive la natura ed i contenuti del percorso nonché i risultati raggiunti.

I percorsi degli ITS sono oggetto di monitoraggio e valutazione attraverso un Sistema definito tramite accordi in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali.

Il DPCM 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" ha previsto all'allegato C), punto 3, i parametri di riferimento per la determinazione dei costi dei percorsi finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore:

- costo allievo/ora: 6/8 euro;
- numero minimo di allievi per corso: 20;
- durata del percorso 1800/2000*

(*) per particolari figure i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri (3.000 ore)

Inoltre, lo stesso DPCM prescrive che allo scopo di facilitare l'integrazione delle risorse per la determinazione dei relativi costi ammissibili, si faccia riferimento a quanto stabilito dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Nella stessa norma viene precisato che "ai fini della comparabilità dei costi a livello nazionale, si fa riferimento alle seguenti categorie di spesa:

- a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.;
- b) spese per allievi;
- c) spese di funzionamento e gestione;
- d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell'intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione);

Tali tipologie di spese ammissibili sono le stesse comprese nelle "macro categorie" del piano dei conti cui fanno riferimento le disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di rendicontazione dei percorsi formativi cofinanziati dal FSE. Esse

si riferiscono alla preparazione, realizzazione, diffusione dei risultati, direzione/gestione/amministrazione e ai costi indiretti.

Con il decreto n. 93 del 7 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati definiti gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi ITS. Tra essi sono stati individuati anche quelli di natura finanziaria "indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra le risorse impiegate e i risultati ottenuti (costo preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente)".

Le Fondazioni ITS in relazione alla normativa richiamata forniscono alla Banca dati nazionale le informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema ITS a livello regionale e nazionale.

Il sistema di monitoraggio e valutazione degli ITS, previsto dall'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e, ai sensi dell'art. 13 della stessa norma, realizzato attraverso la costituzione di una Banca dati nazionale presso l'INDIRE, è stato definito con la collaborazione di un Gruppo Tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni. Il Gruppo Tecnico ha proceduto alla definizione di criteri e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida di cui al precedente decreto del 7 febbraio 2013. Il documento elaborato dal Gruppo Tecnico è stato recepito con gli accordi in CU n. 90 del 5 agosto 2014 e n. 133 del 17 dicembre 2015.

I dati finanziari immessi dagli ITS nella Banca dati nazionale, quali indicatori di efficienza di cui sopra, riguardano le spese complessivamente preventivate/sostenute per la realizzazione di ogni singolo percorso formativo della durata biennale/triennale, indipendentemente dalle fonti di finanziamento ricevuto. Fonti di finanziamento che vengono indicate per categorie (MIUR, Regioni/cofinanziamento FSE, Privati, rette scolastiche, altri enti pubblici, ecc.).

I Presidenti, quali rappresentanti legali delle Fondazioni ITS, attestano sotto la loro responsabilità la veridicità dei dati immessi nella Banca dati presso l'INDIRE ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore.

Con l'accordo in sede di CU del 3 marzo 2016 e con il DI n. 713 del 16 settembre 2016, è stato ulteriormente specificato che "Il Presidente della Fondazione ITS è responsabile delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi realizzati per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, in relazione anche alle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000."

2. I COSTI UNITARI STANDARD: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE

Lo sviluppo della proposta metodologica, illustrata di seguito, è coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione Europea nel documento EGESIF_14-0017 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE)", ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 del regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 14 del regolamento (UE) 1304/2013, e con la "Guida alle tabelle

standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013.

Sono stati previsti i seguenti passaggi:

- analisi dei dati storici relativi ai percorsi formativi ITS;
- individuazione di un campione omogeneo e rappresentativo che possa considerarsi quale standard nazionale;
- individuazione dei parametri a cui collegare i costi, tra quelli previsti nel documento di lavoro della Commissione Europea e nel Vademecum per la spesa FSE;
- individuazione dei Costi Unitari Standard.

2.1. L'ANALISI STORICA: IL CAMPIONE DEI PERCORSI FORMATIVI ITS

Come già accennato, nella Banca dati nazionale ITS sono presenti informazioni relative a: finanziamenti ricevuti dalle Fondazioni ITS (finanziamento MIUR, Regioni/cofinanziamento FSE, contributi finanziari di soggetti pubblici e privati, importi versati dagli allievi, ecc.); borse di studio e a altri sussidi erogati in favore degli allievi; costi dei percorsi formativi a preventivo e a consuntivo.

Ai fini dell'analisi storica, sono stati presi in esame i costi dei percorsi ITS conclusi a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, afferenti a tutte le Regioni coinvolte nella programmazione dei percorsi ITS.

L'INDIRE ha fornito al Gruppo di lavoro interministeriale, un elenco generale di n. 242 percorsi conclusi, con l'indicazione dei dati per regione, provincia, area tecnologica, ambito e Fondazione ITS, costo del percorso (a preventivo e consuntivo), costo del personale docente, numero di allievi, numero di ore, ora/allievo, incidenza costo personale docente/percorso.

Le informazioni fornite inoltre, hanno riguardato:

- i valori medi e la deviazione standard aggregati per regione del percorso, del personale docente, per numero di allievi, per numero di ore, per ora/allievo, per incidenza costo personale docente/percorso;
- i dati disaggregati (per singola regione) dei percorsi per area tecnologica, per ambito e Fondazione ITS, per costo del percorso (a preventivo e consuntivo), per costo del personale docente, per numero di allievi, per numero di ore, per ora/allievo, per incidenza costo personale docente/percorso;

Dall'esame dei dati relativi al costo dei percorsi, sia a preventivo che a consuntivo, è stata evidenziata la sussistenza di alcune rilevanti differenziazioni tra un corso e l'altro. Tale differenziazioni sono da collegarsi alle caratteristiche specifiche dei percorsi ITS che, proprio per la flessibilità che li caratterizza, possono prevedere:

- l'utilizzo di risorse umane e strumentali messe a disposizione a titolo gratuito dagli attori del sistema, in taluni casi non codificabili;
- un numero di ore di lezione variabile individuato da ogni singola fondazione ITS, in base alla declinazione della figura nazionale di riferimento;
- stage di durata notevolmente superiore al 30% minimo anche in relazione alla specifica normativa di settore;

Come già accennato, le Fondazioni ITS, come espressamente indicato nel Decreto Interministeriale n. 93 del 7 febbraio 2013, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione del riconoscimento del titolo di "Tecnico Superiore" forniscono e certificano per ogni percorso le informazioni di seguito riportate che afferiscono alle diverse fasi del percorso (iniziale, in itinere e ad un anno dalla conclusione):

- la composizione della domanda, ovvero le caratteristiche dell'utenza (per genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale);
- il processo di erogazione (efficacia interna del percorso) in termini di: numero domande di iscrizione, numero ammessi, abbandoni e ritiri per annualità e condizione occupazionale, numero ammessi all'esame finale, tasso diplomati, numero allievi con crediti in entrata riconosciuti;
- la qualità della formazione (numero di ore di tirocinio in rapporto al totale, numero di docenti di imprese in rapporto a docenti di scuole/strutture formative di leFP, iniziative di accompagnamento al lavoro, iniziative di orientamento propedeutico, grado di personalizzazione dei percorsi, tipologie e numero di laboratori e postazioni internet, numero di unità formative in lingua straniera o all'estero);
- indicatori di rete (numero di imprese fondatrici in relazione al numero fondatori totale, numero di imprese partecipanti in relazione al numero dei soggetti partecipanti, numero di imprese che hanno ospitato allievi in tirocinio/stage);
- indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti (costo a preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente);
- indicatori di risultato (output) e di impatto (outcome), in termini di successo formativo e di placement (numero di diplomati su iscritti, grado di soddisfazione degli allievi, numero di occupati e occupati coerenti a 12 mesi dalla conclusione del corso, numero di allievi occupati che hanno migliorato la propria condizione professionale per reddito, mansioni, stabilità, ecc., numero di allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il corso).

In applicazione di appositi Accordi in Conferenza Unificata, gli indicatori richiamati, declinati in articolazione specifiche, sono pesati e oggetto di misurazione e sulla base del loro risultato viene elaborata una graduatoria nazionale che misura la performance di ciascun ITS.

2.2. LA STIMA DEI COSTI UNITARI STANDARD

Il Gruppo di lavoro, sulla base dei dati storici forniti da INDIRE, nonché delle peculiarità dei percorsi ITS alle quali consegue l'evidente variabilità già evidenziata, ha provveduto a:

- **Analizzare i dati storici INDIRE** relativi a n. 242 percorsi conclusi a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, afferenti a tutte le Regioni coinvolte nella programmazione ITS;
- **Eliminare i record non conformi** agli standard di costo previsti dal DPCM del 25 gennaio 2008, con riferimento al parametro preventivo di costo ora/allievo minimo pari a 6 euro (124 percorsi eliminati con esclusione di quelli oltre i 5,90 euro) e massimo pari a 8 euro (18 percorsi eliminati);
- **Restituire un campione omogeneo** composto da n. 100 percorsi considerati idonei, e rappresentativi della "tipicità" del sistema ITS, e di conseguenza utili quale base di calcolo per una definizione corretta dei Costi Unitari Standard;

- **Calcolare sul campione omogeneo individuato** i seguenti valori:

Numero medio ore erogate/percorso = 1.892,12 (aderente ai dati DPCM)

Numero medio allievi formati/percorso = 18,24 (aderente ai dati DPCM)

Costo medio consuntivo/percorso = 269.938,33 (aderente ai dati DPCM)

- **Individuare due parametri: UCS ora percorso (legato alle ore di svolgimento del percorso in termini di processo) e UCS allievo formato (connesso al numero degli allievi formati in termini di risultato);**

Si è reso necessario individuare due parametri UCS considerando che l'applicazione di un sistema di costi unitari standard basato esclusivamente sul "risultato = allievi formati", nello specifico caso dei percorsi ITS avrebbe comportato un sotto pagamento delle operazione e dei Beneficiari, giacché parte dei risultati non dipendono né dagli output, né dalla qualità dell'operazione (rischio descritto del documento EGESIF_14-0017).

Il rischio sopra descritto raggiunge una particolare evidenza nel sistema di cui trattasi in quanto i percorsi erogati dagli ITS rispondono ad una offerta di istruzione formazione "istituzionalizzata" che, prevista dalle programmazioni regionali triennali, richiede comunque da parte delle Fondazioni ITS investimenti sia di natura economica che di risorse umane e strumentali.

Di conseguenza, si è provveduto all'individuazione del peso percentuale dei costi collegati al "processo" e al "risultato". A questo proposito è stato preso il peso percentuale che risulta dall'Accordo in Conferenza Unificata n. 133/2015 attribuito ai medesimi indicatori sopra richiamati che misurano proprio il *processo* e il *risultato*.

Sulla base dei riferimenti indicati, il costo medio del percorso deve riferirsi per il **65% al risultato** e per il **35% al processo**.

percorso medio dell'universo esaminato			calcolo per due distinti costi standard a processo (35%) e a risultato (65%)			
allievi medi al termine percorso	durata media percorso	costo medio percorso	quota costo medio associata a processo	quota costo medio associata a risultato	UCS/ora percorso	UCS/allievo formato
€ 18,24	€ 1.892,12	€ 269.938,93	€ 94.478,63	€ 175.460,30	€ 49,93	€ 9.619,00

I parametri **UCS/ora percorso** e **UCS/allievo formato** verranno sottoposti periodicamente a rivalutazione monetaria ISTAT.

3. DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO FINALE AMMISSIBILE

La determinazione del contributo finale ammissibile avverrà sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli allievi formati:

$$(n. \text{ ore percorso} \times \text{UCS ora percorso}) + (n. \text{ allievi formati} \times \text{UCS allievo formato})$$

A tal fine in primo luogo si stabilisce che:

- Per *numero ore percorso* si intendono le ore formative (aula, attività laboratoriale, FAD se prevista, ecc.) effettivamente erogate e risultanti dai registri ufficiali previsti, sommate alla media aritmetica delle ore di Tirocinio effettivamente svolte dagli allievi ammissibili all'esame finale e risultanti dagli appositi registri ufficiali.
- In ogni caso, il numero ore percorso ammissibili non potrà superare il numero complessivo di ore (formazione + Tirocinio) previsto per il percorso all'avvio delle operazioni;
- Per *numero di allievi formati* si intendono gli allievi che a conclusione del percorso sono stati ammessi a sostenere le prove di esame finale, in base a quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia. Nel calcolo vanno inoltre inclusi gli allievi che, dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, si ritirano per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver frequentato almeno il 50% del percorso, è determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla struttura sanitaria competente, tali da precludere la prosecuzione del percorso;
- Il *tetto massimo* di spesa ammissibile, compresa la quota parte coperta da un eventuale cofinanziamento privato, rimane, in ogni caso, stabilito dal risultato del calcolo per la determinazione del contributo ammissibile considerando le diverse durate standard dei percorsi ed un n. standard di allievi formati pari a 25, così come di seguito specificato:
 - **€ 330.349,00** per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 1800 ore di attività
 - **€ 340.335,00** per i percorsi biennali che prevedono l'erogazione di 2000 ore di attività
 - **€ 390.265,00** per i percorsi triennali che prevedono l'erogazione di 3000 ore di attività

Negli avvisi pubblici di riferimento e/o nei singoli atti istitutivi delle operazioni dovrà essere indicata la quota di contributo pubblico assegnabile.

- I costi relativi ai percorsi ITS nell'ambito "Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale" e "Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo", potranno essere integrati con le spese relative alla frequenza di corsi presso centri accreditati, necessari per l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che recepiscono la Convenzione ed il Codice internazionali sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi. Tali spese saranno rendicontate a costi reali.
- I percorsi I.T.S. dell'area tecnologica della Mobilità Sostenibile che comprendono, ai sensi della normativa di settore, dodici mesi di formazione e addestramento in navigazione sono considerati, ai fini del *tetto massimo* di spesa ammissibile, percorsi della durata massima di n. 3.000 ore.

4. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEI COSTI STANDARD

Il primo effetto evidente dell'introduzione del sistema di costi standard si concretizza nella dipendenza diretta del *contributo ammissibile* dai *parametri fisici di realizzazione* delle attività formative.

Il sistema dei costi standard consente di stabilire una correlazione tra *parametri finanziari* e *parametri fisici* e, di conseguenza, di indurre – per quanto attiene alla determinazione del contributo ammissibile – uno spostamento dell'attenzione dagli aspetti procedurali di attuazione dei progetti a quelli più chiaramente collegati ai risultati.

Pertanto, le azioni connesse all'applicazione dei costi standard dovranno riferirsi prioritariamente agli elementi di qualità dell'azione formativa, dalla fase di selezione a quella di programmazione e attuazione dei singoli percorsi. Verso tali elementi dovranno essere diretti gli appositi controlli *in itinere* e *finali*, al cui interno l'enfasi si sposterà verso la verifica degli aspetti procedurali e fisici di attuazione maggiormente rilevanti, nonché dei risultati finali raggiunti, al posto dell'attuale concentrazione verso verifiche documentali sull'effettività e l'ammissibilità della spesa.

I suddetti controlli, *in itinere* ed *ex post*, tesi alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni ed al raggiungimento dei risultati, potranno anche avvalersi degli indicatori e dei dati previsti dal sistema di monitoraggio e valutazione presso la banca dati nazionale INDIRE.

A titolo semplificativo e non esaustivo, le verifiche verteranno principalmente sul controllo dei registri ufficiali attestanti l'effettivo svolgimento delle attività, dei requisiti e qualità del personale impiegato nell'attuazione dei percorsi, dei dati conclusivi esposti nella Relazione Finale sulle attività svolte (% di presenza di ogni singolo allievo, dati sull'erogazione effettiva dell'attività formativa e di Tirocinio, visite aziendali svolte, partecipazione degli allievi a convegni e seminari, attività svolte all'estero, ecc.).

Tabelle esemplificative di calcolo:

corso da 1800 ore		corso da 2000 ore		corso da 3000 ore	
Allievi formati	finanziamento	Allievi formati	finanziamento	Allievi formati	finanziamento
25	€ 330.349,00	25	€ 340.335,00	25	€ 390.265,00
24	€ 320.730,00	24	€ 330.716,00	24	€ 380.646,00
23	€ 311.111,00	23	€ 321.097,00	23	€ 371.027,00
22	€ 301.492,00	22	€ 311.478,00	22	€ 361.408,00
21	€ 291.873,00	21	€ 301.859,00	21	€ 351.789,00
20	€ 282.254,00	20	€ 292.240,00	20	€ 342.170,00
19	€ 272.635,00	19	€ 282.621,00	19	€ 332.551,00
18	€ 263.016,00	18	€ 273.002,00	18	€ 322.932,00
17	€ 253.397,00	17	€ 263.383,00	17	€ 313.313,00
16	€ 243.778,00	16	€ 253.764,00	16	€ 303.694,00
15	€ 234.159,00	15	€ 244.145,00	15	€ 294.075,00
14	€ 224.540,00	14	€ 234.526,00	14	€ 284.456,00
13	€ 214.921,00	13	€ 224.907,00	13	€ 274.837,00
12	€ 205.302,00	12	€ 215.288,00	12	€ 265.218,00
11	€ 195.683,00	11	€ 205.669,00	11	€ 255.599,00
10	€ 186.064,00	10	€ 196.050,00	10	€ 245.980,00
9	€ 176.445,00	9	€ 186.431,00	9	€ 236.361,00
8	€ 166.826,00	8	€ 176.812,00	8	€ 226.742,00
7	€ 157.207,00	7	€ 167.193,00	7	€ 217.123,00
6	€ 147.588,00	6	€ 157.574,00	6	€ 207.504,00
5	€ 137.969,00	5	€ 147.955,00	5	€ 197.885,00
4	€ 128.350,00	4	€ 138.336,00	4	€ 188.266,00
3	€ 118.731,00	3	€ 128.717,00	3	€ 178.647,00
2	€ 109.112,00	2	€ 119.098,00	2	€ 169.028,00
1	€ 99.493,00	1	€ 109.479,00	1	€ 159.409,00

Nadia Garuglieri

Francesco De Sario

Giacomo Zagardo

Marisa Bertacca